



Sent.18/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Marcello Iacubino	Consigliere
Luigia Iocca	Primo Referendario <i>relatore</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4039/EL del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise, nei confronti della FIAT LUX s.r.l., c.f. 00954050944, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a Venafro in via Sedia di Monsignore, n. 4/E, nonché dei sigg. Franco GERMANI, c.f. GRMFNC56H14I682D, nato a Sesto Campano il 14/6/1956 e residente a Venafro in via Croce di Pozzilli, n. 15/A; Antonio IACOVETTI, c.f. CVTNTN83A13L725Y, nato a Venafro il 13/1/1983 e residente a Pizzone in via Ommaro, s.n.c. e Paolo SCARABEO, c.f. SCRPLA77E16C034B, nato a Cassino il 16/5/1977 e residente a Rionero sannitico in via Calvario, s.n.c., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Ottavio Antonio Balducci, c.f. BLDTVN57C11F284J, e Gabriele Cristinzio, c.f. CRSGRL70P10F601X, presso il cui studio legale sono domiciliati a Isernia, in via Occidentale n. 148. I difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al fax 0865/416209 ed agli indirizzi pec ottavio.balducci@legal.email.it e

gabriele.cristinzio@legal.email.it;

Visti l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi - all'udienza del 20/3/2025, svoltesi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino - il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi, nonché l'avv. Gabriele Cristinzio, anche in sostituzione dell'avv. Antonio Balducci, per i convenuti;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in segreteria il 19/9/2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la E.S.CO. (acronimo di *Energy Service Company*, d'ora in avanti omissis) FIAT LUX s.r.l. nonché i sigg. Franco GERMANI, Antonio IACOVETTI e Paolo SCARABEO per sentirli condannare al pagamento, in favore dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Molise, della somma complessiva di euro 56.172,00 (ripartita, nell'atto di citazione, tra le tre amministrazioni danneggiate). Tale somma è stata richiesta per il risarcimento del danno conseguito all'erogazione dell'acconto su un finanziamento pubblico percepito dalla sunnominata società e successivamente revocato per intervenute illegittimità.

Il pubblico ministero ha riferito che il nucleo di polizia finanziaria della Guardia di Finanza di Isernia ha segnalato con una nota informativa delle illegittime "*uscite del bilancio dell'Unione europea in regime di gestione concorrente (procedimento penale n. 89/2021), in riferimento alla società «E.S.CO. FIAT LUX S.R.L.»*".

Svolta l'attività d'indagine, anche da parte della Procura europea, è stato ricostruito che, con determina dirigenziale n. 3314 del 2018, del Servizio di supporto all'Autorità di gestione del POR-FESR-FSE, era stato concesso alla società FIAT LUX un contributo a fondo perduto per la realizzazione del piano d'impresa presentato dalla suddetta società in data 5/12/2017, pari ad euro 140.430,00 in regime cd. *de minimis*.

Parte attrice ha precisato che le agevolazioni concesse potevano essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione degli investimenti riepilogati nel piano di spesa, allegato all'istruttoria e presentato, dalla società, in data 5/12/2017. Il requirente ha illustrato la procedura di finanziamento in argomento, ripercorrendone le varie fasi fino all'adozione della determina di concessione. In data 20/7/2018 il sig. IACOVETTI, in qualità di legale rappresentante p.t. della società, ha sottoscritto il Disciplinare degli obblighi che regolamentava l'utilizzo del contributo e le relative modalità di erogazione.

Tale documento stabiliva che *"per almeno 3 anni, a far data dall'erogazione del saldo, non sono ammissibili variazioni della compagine sociale del soggetto beneficiario non preventivamente autorizzate"*. Con particolare riferimento al termine suindicato, la tesi attorea è che *"tale previsione [...], individuando quale dies a quo del divieto la data di erogazione del saldo, deve essere considerata a fortiori di rilievo e significativa per casi, come quello di specie, in cui [...] era stato erogato solo un acconto del finanziamento e non era ancora stato erogato il saldo"*. La liquidazione dell'acconto è stata disposta con determina dirigenziale n. 5310 del 12/10/2018, per l'importo di euro 56.172,00. Dopo di tale data, ha avuto inizio una serie di variazioni nella composizione della

compagine societaria (di cui solo le prime due autorizzate dall'amministrazione) che – secondo la tesi attorea – ne hanno determinato uno stravolgimento dell'assetto iniziale, compromettendo la finalità del finanziamento.

Nel dettaglio, ha riferito il requirente che, all'atto della domanda e della ammissione al finanziamento, la società era composta da tre soggetti, tra i quali figuravano il convenuto IACOVETTI, con funzione di amministratore, ed i sigg. Alessandro Carano e Ferdinando Caravante.

Successivamente, per effetto di una prima variazione autorizzata dal competente ufficio regionale, al sig. IACOVETTI subentrava, come socia ed amministratrice, tale Maria Pia Buccieri.

Con la seconda richiesta di variazione, anch'essa assentita, alla sig.ra Buccieri subentrava il convenuto Franco GERMANI, in qualità di amministratore.

Con terza comunicazione del 21/10/2019, l'impresa nuovamente richiedeva l'autorizzazione ad una variazione della compagine sociale, che vedeva la sostituzione di due dei tre soci: in particolare, i sigg. Ombretta Pollice e Franco GERMANI avrebbero dovuto sostituire i soci Buccieri e Caravante. Tale sostituzione non veniva autorizzata dal Rup del procedimento, sulla base del rilievo che essa avrebbe comportato *“uno snaturamento dell'impianto progettuale iniziale, rispetto al quale è stata valutata la coerenza delle esperienze, delle qualifiche e delle competenze manageriali e tecniche della compagine sociale, rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale”*.

Con quarta richiesta del 26/2/2020, l'impresa proponeva di operare

un'altra modifica, alla cui stregua la formazione originaria – IACOVETTI, Carano e Caravante – avrebbe dovuto essere sostituita dalla compagine Pollice, Carano e Caravante. Anche questa richiesta non veniva autorizzata, previo parere negativo del soggetto valutatore, la soc. regionale Sviluppo Italia Molise, il quale peraltro rilevava che *“la variazione della compagine societaria non era stata richiesta, dalla E.S.CO. FIAT LUX rispetto a quella che (in quel momento) risultava essere la compagine sociale, ma rispetto alla compagine sociale originaria, valutata in sede di istruttoria, unica menzionata nella richiesta di variazione e tuttavia, nel frattempo, modificata”*. Per giunta, a seguito di verifiche, il soggetto valutatore aveva riscontrato che *“il soggetto proposto quale subentrante nella nuova compagine sociale risultava essere trustee di altra società, avente ad oggetto attività analoghe a quelle svolte dall'impresa beneficiaria, configurandosi, così, secondo l'ente regionale «elementi di criticità sul rispetto di quanto previsto dall'Avviso Pubblico all'articolo 4, comma 3, lettera g) relativamente al possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari»”*.

Con domanda del 28/2/2020, la FIAT LUX presentava richiesta di erogazione del saldo a fatture non quietanzate, possibilità contemplata dal Disciplinare degli obblighi di finanziamento.

Infine, la società presentava una quinta richiesta di variazione della compagine sociale. Questa richiesta era contenuta in una nota del sig. Paolo SCARABEO, in qualità di legale rappresentante della società, datata 29/7/2020 ma trasmessa all'amministrazione regionale soltanto con successiva lettera del 2/11/2020, da parte del sig. Antonio IACOVETTI quale nuovo rappresentante legale. Anche questa richiesta non veniva autorizzata.

In merito alla illustrata discrasia temporale, nel parere del soggetto valutatore si evidenziava che la richiesta di variazione era stata firmata dal sig. Paolo SCARABEO che tuttavia, da visura camerale, alla data di inoltro della domanda non aveva *“alcuna carica nella società”* né ne risultava socio.

Inoltre, era emerso che la società beneficiaria aveva già proceduto a variare la compagine sociale: dapprima, con atti del 3 e 4 marzo 2020 (rispettivamente, di acquisto della quota del sig. Caravante da parte della sig.ra Pollice e di acquisto della quota del sig. Carano sempre da parte della sig.ra Pollice); successivamente, con atto del 31/7/2020, mediante il quale la sig.ra Pollice aveva acquistato la quota della sig.ra Buccieri; infine, con atto del 7/8/2020, mediante il quale la soc. Mgf s.r.l. aveva acquistato tutte le quote dalla sig.ra Pollice. Nessuna delle ultime quattro operazioni era stata comunicata alla Regione né autorizzata da quest'ultima.

Il pubblico ministero ne ha concluso che, in definitiva, *“la E.S.CO. FIAT LUX aveva proceduto a multiple variazioni sostanziali della compagine sociale iniziale valutata e ammessa alle agevolazioni [...] tanto che «nella nuova configurazione societaria» non risultava, pertanto «alcun socio della compagine iniziale»; addirittura, chiosava il Soggetto Valutatore Sviluppo Italia Molise S.p.A. nel proprio atto, «il socio unico della società beneficiaria E.S.Co. Fiat Lux S.r.l. risulta essere una società di capitali (MGF S.r.l.) il cui oggetto sociale è ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)»”*.

La somma delle suesposte circostanze determinava l'amministrazione alla revoca del finanziamento ed alla richiesta di restituzione delle somme anticipate. Invitata a fornire le proprie deduzioni nell'ambito del suddetto procedimento di revoca, la società le trasmetteva con nota del 23/8/2021.

Non ritenendole idonee, l'ente revocava definitivamente il finanziamento mediante determina dirigenziale n. 6579 del 3/11/2021. Nell'ambito dell'istruttoria preprocessuale, l'amministrazione ha riferito che l'anticipazione già erogata non è stata ancora restituita e che la società ha adito il giudice civile affinché accertasse *“l'illegittimità della Determina Dirigenziale n. 6579 del 3.11.2021 di revoca”*.

Il pubblico ministero ha notificato ai convenuti il rituale invito a dedurre. In riscontro, la FIAT LUX ha presentato deduzioni, senza richiesta di audizione personale. I convenuti SCARABEO, GERMANI e IACOVETTI non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Gli elementi di responsabilità a loro carico sono stati individuati, dal requirente, nell'aver cagionato, con condotte dolose, *“il pregiudizio derivato dalla revoca delle agevolazioni, con conseguente mancata realizzazione del programma pubblicistico, eziologicamente connesso e dovuto a tale revoca”*.

Affermata la sussistenza del rapporto di servizio tra gli odierni convenuti e le amministrazioni danneggiate (Unione europea, Stato e Regione Molise, ciascuna per la quota di relativa partecipazione al finanziamento), la Procura ha altresì chiarito che la responsabilità oggi contestata deve intendersi estesa alla persona giuridica, che direttamente ha assunto gli obblighi di attuazione di un programma pubblicistico, ed a *“tutti i soggetti che con la stessa persona giuridica «abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove essi, disponendo delle risorse erogate in modo diverso da quello preventivato, abbiano provocato la frustrazione dello scopo perseguito dalla P.A.»* (Cass., Sez. Un., n. 19086 del 14.09.2020), anche se si tratti non del legale rappresentante ma di semplici soci o dipendenti della società, che abbiano preso «parte

attiva» nella gestione, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal progetto pubblico finanziato cui erano destinati (in tal senso, anche Sezione Giurisdizionale Lombardia, sent. n. 133/2023)”.

Nel caso di specie, quanto alla condotta, l’illegittimità deriverebbe dalla violazione del divieto di variazione della compagine sociale non previamente autorizzato, divieto contenuto nell’Avviso pubblico di finanziamento e nel Disciplinare degli obblighi sottoscritto dalla società, nei quali il requirente individua la *lex specialis* della procedura. Come detto, la Procura ritiene che tale termine coprisse logicamente anche la fase anteriore all’erogazione del saldo.

Inoltre, le condotte oggi censurate avrebbero avuto l’attitudine a causare in via immediata e diretta, oltre che il danno costituito dalle agevolazioni revocate, anche *“l’interesse legittimo o diritto alla partecipazione al procedimento di altri operatori economici, che avrebbero legittimamente potuto ottenere i fondi disponibili, in luogo della convenuta”*. Il danno patrimoniale è stato quantificato con riferimento alla somma materialmente erogata alla società a titolo di anticipazione, pari ad euro 56.172,00. Di questi, il requirente ha dettagliato le quote rispettivamente di competenza delle tre amministrazioni eroganti.

Pur riconoscendo che l’imputazione a titolo di dolo comporta per i convenuti una responsabilità risarcitoria di tipo solidale, la Procura ha prospettato una ripartizione virtuale del danno in base alle rispettive condotte, proponendo pertanto che alla FIAT LUX s.r.l. sia addebitato il 50 per cento del danno, che ai convenuti GERMANI e SCARABEO sia addebitato il 20 per cento ciascuno, che al sig. IACOVETTI sia addebitato il

restante 10 per cento.

Quanto al nesso di causalità, ad avviso della Procura il nocumento erariale conseguente alle condotte descritte in citazione sarebbe collegato alla inutile erogazione di somme funzionalizzate ad un programma *“che, tuttavia, non è stato possibile portare a compimento, per responsabilità esclusivamente riconducibili alla società e ai suoi Organi”*.

L'elemento psicologico, come detto, è individuato nel dolo eventuale, in quanto *“Gli evocati in giudizio erano ben consapevoli che le condizioni iniziali che avevano permesso di accedere al finanziamento dovevano permanere per il periodo previsto nel disciplinare; con altrettanta consapevolezza, invece, i convenuti hanno violato le regole poste dalla lex specialis e si sono assunti volontariamente il rischio che il finanziamento fosse revocato e della mancata realizzazione del programma pubblicitario”*.

Il requirente si è opposto all'esercizio del potere riduttivo ed ha concluso chiedendo la condanna dei sunnominati convenuti *“nei termini esposti in motivazione”*.

Con comparsa depositata telematicamente il 28/2/2025, si sono costituiti la FIAT LUX s.r.l. nonché i sigg. Antonio ICOVETTI, Paolo SCARABEO e Franco GERMANI.

Pregiudizialmente, hanno riferito che è attualmente pendente, davanti al giudice civile, il processo d'appello tra la società e la Regione Molise, finalizzato ad ottenere la caducazione della sentenza di primo grado, favorevole all'amministrazione regionale, e quindi l'accertamento della illegittimità della revoca del finanziamento per cui è causa. In mancanza di tale accertamento, ritenuto pregiudiziale a quello odierno, il danno in

contestazione sarebbe privo dei caratteri di attualità e concretezza.

In secondo luogo, hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva del convenuto IACOVETTI, evidenziando in proposito che quest'ultimo è stato amministratore della società fino all'8 marzo 2019, mentre la prima variazione non autorizzata è del 22/10/2019, successiva alla cessazione dalla carica. Hanno opinato, perciò, che la sola sottoscrizione del Disciplinare non potrebbe valere ad *"attribuirgli responsabilità alla cui realizzazione non abbia concorso"*.

Hanno inoltre evidenziato che né l'Avviso né il Disciplinare degli obblighi avevano previsto la necessità di una autorizzazione preventiva per il mutamento della compagine sociale prima della erogazione del saldo del contributo. In proposito, hanno chiarito che la platea sociale sarebbe stata rilevante solo nella terza fase del finanziamento, che nella tesi dei convenuti *"la Regione Molise non ha attivato in virtù della intempestiva e infondata revoca"*. Infatti, ai sensi dell'art. 17 dell'Avviso, il contributo avrebbe potuto essere revocato qualora il punteggio globale ottenuto per l'ammissione alle agevolazioni avesse subito una diminuzione tale da portarlo al di sotto della soglia minima, cosa che la Regione non avrebbe mai verificato, per l'avvenuta revoca del finanziamento.

I convenuti si sono altresì soffermati sui motivi del gravame proposto contro la sentenza del Tribunale civile che, nell'interpretare la decorrenza del divieto di modifiche societarie, avrebbe errato applicando al Disciplinare criteri esegetici propri del contratto, diretti ad indagare la volontà comune delle parti, logici, teleologici e sistematici, valutando il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla sottoscrizione del contratto. La

tesi difensiva, invece, è che *“Nel diritto amministrativo [...] e specialmente laddove occorre assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento nonché di libera concorrenza, assume un ruolo essenziale il **criterio letterale**, ossia quello aderente al significato proprio delle parole impiegate”*. Infatti, non vi sarebbe dubbio – secondo i convenuti – sul fatto che l’Avviso pubblico sia un provvedimento amministrativo *“di natura concessoria in quanto «accrescitivo» della sfera giuridica del destinatario senza corrispettivo [...] senza che le parti lo abbiano negoziato”*. Ne conseguirebbe, in base all’invocata interpretazione letterale, che il termine triennale di immodificabilità societaria decorrerebbe dall’erogazione del saldo, e non sarebbe anticipabile alla fase antecedente. Le suestposte argomentazioni sono riferite anche alla legittimità della condotta, giacché i convenuti affermano di aver fatto affidamento, in buona fede, sul ritenuto tenore letterale dell’Avviso e del Disciplinare.

Hanno evidenziato che, per giunta, gli interventi programmati nel programma oggetto del finanziamento sono stati tutti realizzati, circostanza che non sarebbe stata messa in discussione neanche dalla Procura europea.

Hanno concluso con la tesi di seguito testualmente riportata *“Ove mai si dovesse ritenere che in ogni caso debba essere restituito il contributo a prescindere dall’apporto psicologico dei convenuti, si tratterebbe di condanna estranea alla giurisdizione contabile perché andrebbe a decidere non sulle condotte (financo omissive) causative di danno ma sulla sussistenza o meno del diritto a trattenere o meno il contributo, pur avendo realizzato lo scopo dell’Avviso Pubblico”*, chiedendo il rigetto della domanda.

All’udienza del 20/3/2025, sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi e l’avv.

Gabriele Cristinzio, anche in sostituzione dell'avv. Antonio Ottavio Balducci, per i convenuti. Entrambi hanno argomentato le proprie posizioni riportandosi, rispettivamente, all'atto introduttivo ed agli scritti difensivi, delle cui conclusioni entrambi hanno chiesto l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

Posta l'autonomia della cognizione rimessa al giudice contabile, e stabilito che non ricorre una relazione di pregiudizialità in senso tecnico tra il presente giudizio e quello civile pendente sul provvedimento di revoca del finanziamento (nei termini chiariti dall'ord. n. 2/2018 delle SS.RR. di questa Corte), il collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per disporre la sospensione del processo, richiesta dai convenuti subordinatamente all'accoglimento della principale *"eccezione di mancanza di attualità del preteso danno"*. Anche con riferimento a quest'ultima, peraltro, si osserva che l'esistenza di un parallelo giudizio sulla ripetibilità delle somme oggi in contestazione non elide la circostanza incontrovertibile che tali somme sono di fatto già fuoriuscite dalle casse dell'amministrazione. L'accertamento della natura dannosa o meno di tale esborso attiene al merito della domanda e non ad un difetto nella sua prospettazione (l'allegazione di un danno, che è stata ritualmente effettuata dalla Procura).

Nel merito, la domanda è fondata per la soc. FIAT LUX nonché per i sigg. SCARABEO e GERMANI e va accolta, nei loro confronti, per le ragioni appresso chiarite.

La società convenuta è stata destinataria di un finanziamento, erogato e gestito dalla Regione Molise, che si inseriva in un programma operativo a

parziale carico del fondo europeo di sviluppo regionale (cd. POR FESR-FSE) rientrante nell'obiettivo *"Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"*. La finalità specifica dell'intervento, chiarita all'art. 1 del relativo Avviso, era di *"sostenere gli investimenti nelle imprese molisane, per favorire i processi di rafforzamento e ristrutturazione aziendale"*. Si trattava, più in particolare, di *"sostenere progetti che [permettessero] un salto qualitativo delle imprese incentivando investimenti che favoriscano processi di innovazione produttiva e di efficienza energetica e la competitività delle imprese"*.

In questa logica, l'art. 13, comma 9 dell'Avviso stesso prevedeva che *"per almeno tre anni, a far data dall'erogazione del saldo, non [fossero] ammissibili variazioni della compagine sociale del soggetto beneficiario non preventivamente autorizzate"*. In sintonia con tale disposizione, il Disciplinare degli obblighi di finanziamento sottoscritto dall'impresa stabiliva all'art. 17, comma 2, lett. i) la sanzione della revoca del beneficio, qualora il beneficiario avesse provveduto *"alla variazione della compagine sociale, senza l'autorizzazione della Regione, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di erogazione del saldo"*.

I convenuti vorrebbero far discendere, dalla ritenuta natura provvedimentale del Disciplinare, l'applicabilità ad esso dei canoni ermeneutici del provvedimento amministrativo, per l'interpretazione del quale, secondo la loro tesi, *"il criterio preminente è quello letterale"*. Seguendo questa traiettoria argomentativa, concludono che il termine di immodificabilità della compagine societaria senza la previa autorizzazione regionale, previsto nel documento in discorso, sarebbe dovuto decorrere *"dalla data di erogazione del saldo"* e quindi tutte le modifiche da essi operate

sarebbero legittime, con la conseguente ritenuta illegittimità della revoca del finanziamento.

La tesi suesposta non pare confrontarsi con la complessità e la varietà delle elaborazioni qualificatorie in merito agli atti attraverso i quali la p.a. ed i privati regolano i propri rapporti nell'ambito para-negoziale successivo all'adozione del provvedimento concessorio. In tale fase, la posizione del privato assume la chiara fisionomia del diritto soggettivo, che non a caso fonda la giurisdizione del giudice ordinario adito dagli stessi convenuti (v., *ex multis* e da ultimo, Cass. Civ. SS.UU., ord. n. 19966/2023, con i richiami ivi contenuti).

Tanto premesso, anche sul piano letterale il Disciplinare non lasciava spazio a dubbi interpretativi, giacché all'art. 17, comma 2, lett. i) comminava la revoca del beneficio nei casi in cui le variazioni della compagine sociale fossero avvenute "prima che [fossero] trascorsi 3 (tre) anni dalla data di erogazione del saldo" (enfasi aggiunta, nde).

Il riferimento alla data di erogazione del saldo è funzionale all'individuazione del termine finale (che cade allo scadere dei tre anni dalla data di erogazione del saldo), e nulla porta a ritenere che la data di erogazione del saldo sia il termine iniziale degli obblighi ai quali è assoggettato il beneficiario.

Infatti, l'interpretazione testuale della clausola regolatoria conduce ad affermare che la locuzione "*prima*", accostata ai "*(tre) anni dalla data di erogazione del saldo*", intendesse designare una frazione di tempo evidentemente più ampia dell'indicato triennio, e cioè quella ricomprendente tutto il tempo ad esso anteriore più il triennio stesso, il cui spirare costituiva

il termine ultimo del periodo di immodificabilità.

Tale interpretazione, della cui perspicuità il collegio non dubita, trova riscontro anche nelle previsioni inerenti ad altre cause di revoca del beneficio (come quelle di cui alle lett. f), g), j) e k) del medesimo art. 17) che stabilivano lo stesso termine e che per la natura delle fattispecie contemplate (ad es. la chiusura dell'attività o il suo fallimento) non potevano che ricomprendere, logicamente, anche la fase antecedente all'erogazione del saldo.

Infine, l'interpretazione sopra illustrata trova riscontro anche nella finalità perseguita con l'intervento per cui è causa, quella di stimolare *“un salto qualitativo delle imprese”*, incentivando gli investimenti che ne favorissero i processi di *“innovazione produttiva”*. La stabilità societaria è funzionale a questo obiettivo di consolidamento e proiezione all'innovazione, giacché la precarietà e l'instabilità impediscono il successo di una strategia che richieda di svilupparsi nel tempo.

Da tale premessa discende che l'impegno cui la società era vincolata (così come i soggetti che per suo conto hanno agito tempo per tempo) comprendeva non soltanto – sotto il profilo nominalistico e contabile – l'attuazione di un programma di spesa, ma la garanzia di una stabilità soggettiva ed operativa.

In direzione contraria rispetto a tale divisamento di interessi, i sigg.ri GERMANI e SCARABEO hanno permesso, nella loro qualità di amministratori, un processo di radicale snaturamento dell'assetto societario che aveva assunto l'impegno del progetto, pure di fronte alle perspicue motivazioni che l'amministrazione, e per essa il soggetto valutatore, offriva nel rifiutare le variazioni da essi, fino ad un certo punto, richieste.

Risulta, in particolare, che il sig. GERMANI – acceduto alla carica di amministratore per effetto della variazione societaria del 17/9/2019 (l'ultima ad essere stata autorizzata) – ha richiesto con comunicazione del 21/10/2019 l'autorizzazione ad una nuova modifica della compagine sociale, che avrebbe visto la sostituzione di due dei tre soci: in particolare, i sigg. Ombretta Pollice e lui stesso avrebbero dovuto subentrare ai soci Buccieri e Caravante. L'amministrazione ha motivatamente rifiutato l'autorizzazione, per condivisibili ragioni inerenti alla rottura della continuità della compagine sociale originaria, della quale sarebbe rimasto un solo componente.

Lungi dall'assimilare le ragioni di tale diniego, sempre il sig. GERMANI ha inoltrato una ulteriore richiesta di modifica, la quarta dall'inizio del progetto, dal contenuto assolutamente analogo a quello della precedente. In particolare, con comunicazione del 26/2/2020, egli proponeva il subentro della sig.ra Ombretta Pollice nella quota societaria della sig.ra Buccieri. Erroneamente, nella richiesta, la suddetta quota veniva indicata come di proprietà del sig. IACOVETTI, che invece era già fuoriuscito dall'assetto societario in virtù di una precedente modifica.

Il secondo, motivato, diniego si basava su una ulteriore e dirimente constatazione: che *“il soggetto proposto quale subentrante nella nuova compagine sociale risultava essere trustee di altra società, avente ad oggetto attività analoghe a quelle svolte dall'impresa beneficiaria, configurandosi, così, secondo l'ente regionale «elementi di criticità sul rispetto di quanto previsto dall'Avviso Pubblico all'articolo 4, comma 3, lettera g) relativamente al possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari»”*.

Rispetto alla chiara e condivisibile posizione assunta

dall'amministrazione finanziatrice, il sig. GERMANI ha presenziato – espressamente consentendovi come amministratore della società – a due atti di vendita di quelle stesse quote societarie per le quali la Regione aveva opposto il diniego di trasferimento: il primo, del 3/3/2020, sanciva il passaggio della quota dal sig. Ferdinando Caravante alla sig.ra Ombretta Pollice; il secondo, del giorno successivo 4/3/2020, sanciva il passaggio della quota dal sig. Alessandro Carano sempre alla sig.ra Ombretta Pollice. Ad entrambi i trasferimenti, come detto, il sig. GERMANI prestava un esplicito e verbalizzato consenso (v. p. 253 e ss. *file pdf informativa di p.g. n. 18556 doc. 1 della citazione*).

Allo stesso modo, con riferimento alle condotte del sig. SCARABEO, risulta che costui abbia sottoscritto una quinta richiesta di variazione societaria, da lui redatta il 29/7/2020 e tuttavia trasmessa all'amministrazione regionale il successivo 2/11/2020, da parte del sig. Antonio IACOVETTI in qualità di amministratore.

Non è irrilevante sottolineare, infatti, che *medio tempore* si era verificato un ulteriore passaggio della responsabilità amministrativa: allo stesso sig. SCARABEO – qualificatosi amministratore il 29/7/2020, in forza di una nomina iscritta il 13/3/2020 ed avvenuta il 9/3 – risultava essere subentrato il sig. IACOVETTI (già socio ed amministratore originario), come da registrazione camerale del 10/9/2020 (v. visura camerale storica, doc. 7 alla citazione). In disparte la notazione sull'avvicendamento tra amministratori, la richiesta contemplava la sostituzione integrale dei sigg. IACOVETTI, Carano e Caravante – tutti e tre erroneamente qualificati come soci – con una società, la MgF s.r.l.

Tale richiesta, parimenti non autorizzata, evidenzia da parte del sig. SCARABEO un atteggiamento gravemente violativo del suo obbligo di buona fede nei confronti della Regione. Egli aveva indicato i sigg. IACOVETTI, Carano e Caravante come soci, sottacendo ciò che invece come amministratore non poteva non sapere e cioè che, con le modifiche di cui ai precedenti atti del 3 e 4 marzo 2020, a Carano e Caravante era subentrata la sig.ra Pollice, mentre al sig. IACOVETTI era già da tempo succeduta la sig.ra Buccieri. Sicché, l'assetto societario che lui presentava – e che nuovamente chiedeva di modificare – era già stato stravolto.

Tutto ciò nonostante, con atto del 31/7/2020 la sig.ra Pollice acquistava anche la quota della sig.ra Buccieri per effetto di una vendita ex art. 2466 c.c. Dalla lettura dell'atto, emerge che *“ai sensi dell'art. 2466 c.c. l'organo amministrativo ha richiesto agli attuali soci [sigg. Buccieri e Pollice] il versamento dei decimi ancora dovuti in relazione alle quote sottoscritte; [...] il socio Buccieri Maria Pia è stato sollecitato [...] ad eseguire il pagamento dei decimi ancora dovuti [...]; l'organo amministrativo conferma che il predetto termine è decorso inutilmente [...] senza che il socio Buccieri Maria Pia abbia ancora provveduto al versamento della predetta somma [...]; la società, non ritenendo utile agire nei confronti del socio Buccieri Maria Pia per l'esecuzione forzata del conferimento dovuto, intende vendere, ai sensi dell'art. 2466, secondo comma, c.c., agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione sociale, la quota del socio moroso [...]; l'organo amministrativo manifesta il proprio gradimento per quanto possa occorrere alla presente cessione ai sensi dello statuto sociale”*.

L'art. 2466 del c.c. stabilisce che *“gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono*

vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso” (enfasi aggiunta, nde).

Il sig. SCARABEO nulla osservava in merito al frontale contrasto tra tale iniziativa e le pur chiare regole del finanziamento, oltre alle altrettanto chiare indicazioni provenienti dalla Regione, e manifestava il proprio “*gradimento*” per il trasferimento delle quote alla sig.ra Pollice, lasciando verbalizzare che “*la società*” non riteneva utile l’opzione dell’esecuzione forzata. Tanto faceva pur nella consapevolezza che spettava legalmente a lui decidere, in qualità di amministratore al momento dell’atto, tra l’esecuzione forzata nei confronti della socia Buccieri e la vendita alla socia Pollice. Sicché, invece di esercitare i propri poteri in conformità agli impegni assunti dalla società da lui amministrata, egli compiva con formule interlocutorie e generiche (ma dagli effetti comunque obbligatori e definiti) un atto che, ai fini del finanziamento, non poteva aver luogo.

Infine, con atto del 7/8/2020, la società Mgf s.r.l. acquistava tutte le quote societarie dalla sig.ra Pollice. Dall’atto di vendita risulta l’assenso dell’amministratore in carica, che all’epoca risultava essere il sig. SCARABEO (v. art. 5 dell’atto notarile, p. 264 e ss. *file pdf informativa di p.g. n. 18556 doc. 1 della citazione*).

Il collegio ritiene che dagli avvenimenti testé descritti emerga un quadro complessivo di totale spregio per la continuità e l’originalità della compagine societaria, liberamente rimaneggiata e sottratta agli obblighi assunti con la Regione, fino alla sua trasformazione in mera partecipata di altra entità societaria con totale frustrazione degli obiettivi perseguiti dal finanziamento regionale.

Il verificarsi di tale evento va ascritto alle condotte dei sigg. SCARABEO e GERMANI che, come amministratori della FIAT LUX, non solo non hanno impedito, ma hanno preso parte attiva alle operazioni di snaturamento soggettivo della società, ben consapevoli della contrarietà delle proprie condotte agli obblighi assunti e della conseguente deviazione delle pubbliche risorse acquisite dallo scopo perseguito.

Ne consegue l'affermazione della responsabilità di costoro, solidalmente tra di loro e con la società destinataria degli obblighi, per il risarcimento del danno conseguente all'inutile esborso della somma di euro 56.172,00, anticipata sul progetto ammesso al finanziamento. Il risarcimento viene disposto nei confronti della Regione Molise, avendo questa acquisito nel proprio bilancio, e concretamente erogato, l'intero ammontare delle quote del finanziamento.

L'importo oggetto di risarcimento va rivalutato dalla data della spesa fino alla pubblicazione del presente provvedimento. Da tale momento e fino al soddisfo, vanno calcolati gli interessi.

Alla luce di tutte le circostanze fin qui evidenziate, va infine respinta la domanda proposta nei confronti del sig. IACOVETTI, il quale risulta avere solamente sottoscritto la domanda di ammissione al finanziamento ed il relativo Disciplinare, senza che gli si possano imputare - rispetto all'inadempimento di quegli obblighi - le modifiche societarie successivamente compiute, nei modi illustrati, da chi gli è subentrato nella carica di amministratore.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, condanna la società FIAT LUX s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, nonché i sigg. Paolo SCARABEO e Franco GERMANI, tutti solidalmente tra loro, al pagamento della somma di euro 56.172,00 in favore della Regione Molise, nei sensi di cui in motivazione, oltre alla rivalutazione come in parte motiva ed agli interessi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza. Li condanna altresì, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente provvedimento.

Le spese di giudizio si liquidano in Euro 293,80 (duecentonovantatre/80)
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Respinge la domanda proposta nei confronti del sig. Antonio IACOVETTI e condanna la Regione Molise al rimborso in suo favore delle spese legali, che si liquidano in euro 2.000,00 oltre Iva, C.p.a. e rimborso spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 20/3/2025.

Magistrato estensore

Presidente

Luigia Iocca

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 15 aprile 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*